



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 14/01/2020

### FATTO

In data 10.12.2014 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio, poi estinto anticipatamente.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 4.391,37 euro, con il rimborso delle spese di consulenza.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, in particolare eccependo:

- che il ricorrente ha corrisposto 14 rate, oltre alla somma di 7.830,08 euro pari al T.F.R. maturato e versato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
- che, in tale modo, è stato estinto il 47,39% del debito;
- che, richiesto al ricorrente il pagamento delle somme ancora dovute e poiché nessun importo è stato corrisposto, l'intermediario ha provveduto ad attivare la polizza assicurativa ottenendo un indennizzo pari ad 8.139,15 euro;
- di avere già integralmente rifuso nel conteggio estintivo le commissioni soggette a



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

maturazione nel tempo, decurtandole direttamente dal debito residuo;

- di avere, in considerazione degli orientamenti dei Collegi ABF, provveduto a riconoscere al ricorrente la somma di 1.087,13 euro, comprensiva di 20,00 euro per la presentazione del ricorso;
- che la pretesa del ricorrente sarebbe infondata poiché priva del necessario presupposto dell'estinzione anticipata del finanziamento, essendo la posizione stata oggetto di indennizzo da parte della società assicuratrice a seguito dell'avverarsi del sinistro (cessazione del rapporto di lavoro);
- che, pertanto, la fattispecie non rientrerebbe nel caso previsto dall'art. 125 *sexies* co. 1 del T.U.B., destinato ad operare solo ove sia il cliente a rimborsare anticipatamente il prestito;
- che il ricorrente non ha sostenuto alcun costo con riferimento alle polizze obbligatorie per legge, come emerge dal modulo Secci alla sezione 3.1 lettere m) e n), "*premio per copertura rischio vita*" e "*premio per copertura assicurativa rischio perdita occupazione*", il cui costo è pari a zero;
- che nessun rimborso è dovuto in favore del ricorrente con riferimento agli oneri assicurativi.

## DIRITTO

Si dà innanzi tutto atto che l'intermediario, nelle more del procedimento, ha corrisposto al ricorrente l'importo di 1.087,13 euro, comprensivo di 20,00 euro quale refusione delle spese sostenute per la presentazione del ricorso, a titolo di rimborso *pro rata temporis*, che si aggiunge a quanto già riconosciuto nel conteggio di estinzione anticipata; l'intermediario ha depositato copia dell'assegno e chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente, letta l'integrazione alle controdeduzioni dell'intermediario, ha affermato che l'incasso dell'assegno è stato effettuato quale acconto sul maggiore avere e ha ribadito la richiesta di rimborso del residuo.

La domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lettere a), b), d), f), g) e h) del contratto.

L'art. 12 del contratto prevede che, in caso di estinzione anticipata:

a) le voci di costo di cui alle lettere f), g), i) e l) siano rimborsate "*per la quota parte non maturata 'pro rata' in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo di 13,01 euro per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione*";

b) la componente di cui alla lettera h) sia rimborsata "*per la quota parte non maturata 'pro rata' in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo di 18,40 euro per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione*".

Si osserva che, in entrambi i casi, il rimborso corrisponde al criterio *pro rata temporis* per le relative voci.

Le parti hanno depositato due diversi conteggi estintivi e non concordano circa il momento di estinzione anticipata: per il ricorrente il contratto è stato estinto anticipatamente il 30.11.2017, mentre l'intermediario ritiene che il finanziamento sia stato chiuso alla data del 29.2.2016.



Il conteggio estintivo prodotto dall'intermediario, emesso in un momento immediatamente successivo rispetto all'interruzione del rapporto di lavoro (24.2.2016), riporta un numero di rate scadute pari a 14 e di rate a scadere pari a 94 (per un totale di 108 rate, come previsto nel contratto), un rimborso di *"commissioni gestione pratica"* per 1.222,94 euro, cosicché la somma dovuta a saldo ammonta a 17.173,32 euro. A tale conteggio estintivo ha fatto seguito il versamento di 7.830,08 euro a titolo di T.F.R.

In base al conteggio estintivo depositato da parte ricorrente (allegato al ricorso e non contestato *ex adverso*), l'*"incasso del trattamento di fine rapporto e/o estinzione anticipata parziale"* ammonta a 8.140,08 euro. Tale importo è congruente con quanto riferito nelle controdeduzioni dall'intermediario, secondo il quale il finanziamento è stato estinto per una percentuale del 47,39% [8.140,08 euro (incasso del T.F.R. indicato nel conteggio estintivo) \* 100 / 17.173,32 euro (saldo conteggio estintivo depositato dell'intermediario) = 47,39%].

Per costante orientamento dell'Arbitro, la parte ricorrente ha diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento ed alle relative restituzioni anche quando l'estinzione è avvenuta a seguito del versamento del T.F.R. da parte del datore di lavoro. Si rimanda, *ex multis*, alla decisione n. 12251/2018 di questo Collegio: *«per costante orientamento dell'ABF, il ricorrente ha diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento ed alle relative restituzioni anche quando l'estinzione è avvenuta a seguito del versamento del T.F.R. da parte del datore di lavoro (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 3488/2017: «il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. In via preliminare, occorre chiarire che come da costante giurisprudenza dell'Arbitro, l'art. 125 sexies co. 1 del T.U.B. trova applicazione non solo nel caso in cui il consumatore si avvalga discrezionalmente della facoltà di estinzione anticipata, ma anche quando, a seguito della cessazione del rapporto d'impiego, il finanziamento si estingue mediante la corresponsione da parte del datore di lavoro del T.F.R.»)*». In conformità si richiamano anche le altre decisioni di questo Collegio n. 14375/2019 e 9617/2018.

A seguito del versamento del T.F.R., insufficiente per l'estinzione del contratto di finanziamento, l'intermediario ha proceduto all'attivazione della copertura assicurativa. La compagnia assicurativa competente ha provveduto a pagare 8.139,15 euro.

La questione concernente la retrocedibilità degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento avvenuta a causa del licenziamento del cedente, con susseguente intervento della compagnia assicurativa che copriva il "rischio impiego", è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento ABF che, con le decisioni n. 13305 e 13306 del 19.6.2018, ha innanzitutto effettuato un'analisi *"del ruolo esercitato dall'impresa assicurativa e del suo rapporto con le diverse parti del rapporto, l'intermediario e il cliente"* ed ha espresso i seguenti principi, distinguendo tra l'altro tra un'assicurazione danni *"stipulata a proprie spese dall'intermediario"* e una *"con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato"*:

- a) *"tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125 sexies T.U.B. e 2033 c.c.";*
- b) *"nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti";*
- c) *"nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente"*



*finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione".*

Nel caso di specie, l'assicurazione è stata stipulata dall'intermediario a proprie spese (cfr. lettere m e n dei costi a maturazione nel tempo) e non risulta essere stato esercitato il diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del cliente.

Infine, sebbene l'intermediario non vi faccia riferimento, sembrerebbe restare un passaggio a perdita per 894,09 euro (17.173,32 saldo risultante dal conteggio estintivo – 8.140,08 T.F.R. – 8.139,15 copertura assicurativa = 894,09).

Ciò detto, si osserva che la controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*.

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza "Lexitor"), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il*



*consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.*

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- 1) *“a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”;*
- 2) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”;*
- 3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”;*
- 4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”;*
- 5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell’art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”*.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all’Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a





tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”*.

Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”*, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”*, e che *“essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”*; ed aggiunto, infine, che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *“equa riduzione”* quella più precisa di *“riduzione del costo totale del credito”* e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare *“gli interessi e i costi”*, come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente riguardo alle spese ed agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lettere a), b), d), f), g) e h) del contratto.

Le commissioni di cui alle lettere a) e b) espongono costi aventi natura *up-front*, come tali



ritenuti dalla giurisprudenza dei Collegi ABF.

La voce per “spese di istruttoria”, di cui alla lett. d), viene invece considerata *recurring* da questo Collegio (cfr. decisione n. 17219/2017), in coerenza con l’orientamento anche degli altri Collegi ABF, facendo riferimento alla “*amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la sua durata*”.

Anche le commissioni di cui alle lettere f), g) e h) vengono ritenute di natura *recurring*, in coerenza con l’orientamento dei Collegi ABF.

In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *up-front* delle commissioni di cui alle lettere a) e b), e stabilisce che debba essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), rispettivamente per 2.026,39 e 783,60 euro; inoltre, il Collegio riconosce la natura *recurring* delle commissioni di cui alle lettere d), f), g) e h) e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto, rispettivamente per 274,74 (lett. d), 1.018,30 (lett. g) e 909,95 (lett. h) euro; si è infine tenuto conto, quanto alla commissione di cui alla lettera f), che in sede di rimborso già intervenuto è stato restituito l’importo eccedente di 1.062,96 euro, che viene compensato con le altre voci residue a debito dell’intermediario.

Pertanto, la somma oggetto di restituzione, tenuto conto della percentuale di estinzione pari al 47,39% è pari a 3.905,03 (somma delle commissioni come sopra specificate) \*  $47,39 / 100 = 1.850,59$  euro, importo per il quale il ricorso trova accoglimento.

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (4.391,37 euro) in quanto questi ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci controverse e non ha tenuto conto dei rimborsi successivi al deposito del ricorso.

La richiesta di rimborso delle spese di consulenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.850,59 (milleottocentocinquanta/59).**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI